

**PARTE PRIMA:
ATTO COSTITUTIVO
Dell'associazione di secondo livello denominata
C.A.M.M.E.S.
COORDINAMENTO ASSOCIATIVO DEL MONTAGNESE
MONTAGNANA E' SOLIDALE**

Oggi 29/09/2013 alle ore 21 a Montagnana presso la Sala Veneziana di Castel San Zeno di Montagnane si sono riunite le sottoscritte associazioni di cui allegato uno che è *parte integrante del presente atto*, l' **allegato uno** nel quale sono indicati nome e cognome, associazione di appartenenza, carica, eventuale delega (se non rappresentante legale), indirizzo e firma autografa.

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

1. E' costituita fra i suddetti componenti l'associazione avente la seguente denominazione: **C.A.M.M.E.S.** (Coordinamento Associativo del Montagnanese – Montagnana E' Solidale.)
2. L'associazione è definita abbia sede legale in Montagnana presso Castel San Zeno, e sede amministrativa presso la residenza del Presidente Pro-Tempore.
3. L'associazione segue quanto definito dallo Statuto – PARTE SECONDA - che costituisce parte integrante del presente atto.
4. L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
5. L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale (PARTE SECONDA) che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.
6. Il primo mandato è sperimentale e di durata biennale ed è definito a maggioranza dei componenti in stipulazione del presente atto, i quali di comune accordo stabiliscono che, il Consiglio Direttivo sia composto di soli tre membri, e sia identificato nei seguenti signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche. Gli eletti accettano l'incarico sottoscrivendo a lato del nome e della presente carica:

Sig. Nella Sattin Presidente

Sig. Gianni Zamori Vice-Presidente

Sig. Elisa Majori Segretario



Per sostenere il primo mandato biennale e sperimentale di concerto viene anche costituito un tavolo di lavoro allargato composto da altri 6 membri che verranno individuati dal consiglio direttivo tra i sottoscrittori tenendo in considerazione di valorizzare le varie tipologie associative.

7. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono a esclusivo carico delle associazioni sottoscrittrici.

Letto firmato e sottoscritto, vedi allegato 1


**PARTE PRIMA:
ATTO COSTITUTIVO
Dell'associazione di secondo livello denominata
C.A.M.M.E.S.
COORDINAMENTO ASSOCIATIVO DEL MONTAGNANESE
MONTAGNANA E' SOLIDALE**

Oggi 09/09/2013 alle ore 21 a Montagnana presso la Sala Veneziana di Castel San Zeno di Montagnane si sono riunite le sottoscritte associazioni di cui allegato uno che è *parte integrante del presente atto*, l' **allegato uno** nel quale sono indicati nome e cognome, associazione di appartenenza, carica, eventuale delega (se non rappresentante legale), indirizzo e firma autografa.

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

1. E' costituita fra i suddetti componenti l'associazione avente la seguente denominazione: **C.A.M.M.E.S.** (Coordinamento Associativo del Montagnanese – Montagnana E' Solidale.)
2. L'associazione è definita abbia sede legale in Montagnana presso Castel San Zeno, e sede amministrativa presso la residenza del Presidente Pro-Tempore.
3. L'associazione segue quanto definito dallo Statuto – PARTE SECONDA - che costituisce parte integrante del presente atto.
4. L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
5. L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale (PARTE SECONDA) che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.
6. Il primo mandato è sperimentale e di durata biennale ed è definito a maggioranza dei componenti in stipulazione del presente atto, i quali di comune accordo stabiliscono che, il Consiglio Direttivo sia composto di soli tre membri, e sia identificato nei seguenti signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche. Gli eletti accettano l'incarico sottoscrivendo a lato del nome e della presente carica:

Sig. Nella Sattin Presidente
Sig. Gianni Zamori Vice-Presidente
Sig. Elisa Majori Segretario



Per sostenere il primo mandato biennale e sperimentale di concerto viene anche costituito un tavolo di lavoro allargato composto da altri 6 membri che verranno individuati dal consiglio direttivo tra i sottoscrittori tenendo in considerazione di valorizzare le varie tipologie associative.

7. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono a esclusivo carico delle associazioni sottoscrittenti.

Letto firmato e sottoscritto, vedi allegato 1

PARTE SECONDA

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE

1. E' costituito con sede legale in Montagnana tra le associazioni sottoscrittrici, l'Associazione di secondo livello C.A.M.M.E.S. (**COORDINAMENTO ASSOCIATIVO DEL MONTAGNANESE - MONTAGNANA E' SOLIDALE**) con sede legale presso Castel San Zeno di Montagnana e sede amministrativa presso la residenza del Presidente Pro Tempore. L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto, e si rifà per il comportamento dei propri associati alla legge 11 agosto 1991, n. 266, della legge 383/2000 e delle leggi regionali di attuazione dell'impegno volontaristico e amatoriale.
2. **C.A.M.M.E.S.** è un'associazione senza fini di lucro che s'ispira a principi di solidarietà, impegno civile, gratuità e democraticità e ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite le associazioni aderenti ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni del Montagnanese, mantenendone rispettata la loro autonomia.
3. Per il suo funzionamento **C.A.M.M.E.S.** promuove l'impegno volontario da parte delle associazioni e se ne avvale ispirandosi alla leggi vigenti.
4. Il coordinamento realizzerà le proprie attività mediante gli associati. Di volta in volta verrà identificato il coordinatore e vice coordinatore di progetto.
5. Il trasferimento della sede legale e amministrativa non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
6. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
7. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 2

FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. **C.A.M.M.E.S.** garantisce pari condizioni di accesso, a tutte le associazioni aderenti, riguardo alle iniziative e ai servizi prodotti, senza alcuna discriminazione.
2. In particolare **C.A.M.M.E.S.** potrà:
 - a) Promuovere strumenti e iniziative atte a favorire la crescita di una cultura solidale e di impegno civile, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
 - b) Offrire assistenza e consulenza alla progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività, volte allo sviluppo della cultura del volontariato, della solidarietà e dell'impegno civile in genere.
 - c) Mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni nazionali e locali del Terzo settore.
 - d) Fornire supporto e ausilio agli enti locali e alle istituzioni pubbliche tramite apposita convenzione avvalendosi della specificità delle singole associazioni.



- e) Mettere in relazione le organizzazioni del Montagnanese con le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi d'informazione.
- f) Svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari, compresa la promozione e partecipazione ad altri organismi pubblici o privati.
- g) *Favorire il dialogo e il confronto propositivo tra le organizzazioni del Montagnanese.*

3 Per perseguire pienamente le finalità statutarie, C.A.M.M.E.S potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile e adeguato. Potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

4. E' volontà di C.A.M.M.E.S ampliare la base associativa per favorire la più ampia partecipazione del volontariato e dell'associazionismo locale.

**Art. 3
ADERENTI**

- 1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le associazioni del Montagnanese che ne condividono le finalità, e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle, accettando il presente statuto.
- 2. Come soci ordinari possono aderire al C.A.M.M.E.S le organizzazioni di Montagnana e dei comuni limitrofi, nella persona del rappresentante legale o di un delegato.
- 3. La domanda di ammissione, corredata del proprio atto costitutivo e statuto, nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto, è inoltrata al Direttivo il quale delibera o respinge motivatamente la domanda entro tre mesi dal ricevimento della stessa. Contro la non ammissione è concesso appellarsi all'assemblea dei soci la cui decisione è sovrana.

**ART. 4
DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI**

- 1. Gli aderenti (soci) all'organizzazione hanno il diritto di:
 - a) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) Prendere atto dell'ordine del giorno dell'assemblea, consultarne i verbali e gli altri libri sociali
 - d) Decidere sulla non ammissione, esclusione o decadenza dei soci.
- 2. Gli aderenti (soci) all'organizzazione hanno il dovere di:
 - a) Rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - b) Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
 - c) Adottare un comportamento leale nei confronti del coordinamento, condividendone i fini statutari.
- 3. L'adesione a C.A.M.M.E.S avviene mediante corretta e formale richiesta scritta, con le modalità indicate nell'articolo 3.



ART. 5

Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di associato si perde per chiusura dell'Associazione, recesso o esclusione.
2. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Direttivo.
3. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio.

Art. 6

ORGANI SOCIALI

Sono organi di C.A.M.M.E.S.

1. L'Assemblea dei soci.
2. Il Direttivo.
3. Il Segretario

ART. 6.1

ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI

1. L'assemblea dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione con un minimo di 5 aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. L'assemblea dei soci è organo sovrano di C.A.M.M.E.S d è composta dai soci dell'associazione.
4. La convocazione dell'assemblea dei soci avviene mediante comunicazione scritta (utilizzando i mezzi noti a disposizione: lettera, fax, e mail) , da parte del Presidente del Direttivo contenente l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci.
5. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Direttivo pro tempore che la convoca almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Direttivo lo ritenga necessario.
6. Negli altri casi la convocazione può avvenire anche su domanda motivata e firmata da almeno un quinto degli aderenti ; in tal caso il Presidente del Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro trenta giorni dalla richiesta.
7. L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:
 - a) definire il programma generale annuale delle attività di C.A.M.M.E.S.
 - b) eleggere i membri del Direttivo.
 - c) deliberare sulla relazione annuale sull'attività svolta, proposta dal Direttivo
 - d) decidere sulla non ammissione dei soci la cui domanda è stata respinta dal Direttivo e sull'esclusione dei soci.
 - e) approvare eventuali regolamenti interni
 - f) deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame.

8. In assemblea la rappresentanza dei soci aderenti avviene o per tramite del legale rappresentante o per delega. Ogni associazione potrà eventualmente rappresentare per delega un'altra associazione.
9. In assemblea i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
10. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal segretario e conservato presso l'indirizzo del presidente pro tempore, in libera visione a tutti i soci che lo richiedano.
11. L'assemblea dei soci si riunisce in seduta straordinaria per la modifica dello statuto dell'associazione e con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 6.2

IL DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, è composto da 5 membri ed è l'organo di governo e di amministrazione e dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi dell'assemblea alla quale risponde e dalla quale può essere revocato:
 - a) Dopo l'elezione a cura dall'assemblea dei soci nomina al suo interno il vice presidente e il segretario.
 - b) Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
 - c) *Propone i regolamenti per il funzionamento di C.A.M.M.E.S e degli organi sociali.*
 - d) Propone, per l'Assemblea ordinaria dei soci il programma annuale di attività.
 - e) Attua le conseguenti scelte concernenti la struttura e il funzionamento di C.A.M.M.E.S.
 - f) Redige la relazione annuale e la sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) Riceve le domande di adesione di nuovi soci, su di esse esprime motivato parere.
 - h) Ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - i) Propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza da socio per le ragioni di cui all'articolo 5.
 - j) Può nominare un comitato scientifico esterno ai propri membri.
 - k) Resta in carica per tre anni dalla data dell'elezione e i suoi membri sono rieleggibili.
 - l) Il Presidente o suo delegato nell'ambito del Direttivo rappresenta le associazioni aderenti in sede pubblica, esprime le direttive dell'assemblea e svolge attività di ordinaria straordinaria amministrazione.
 - m) Il Vice Presidente in caso d'impossibilità operativa momentanea del Presidente può sostituirlo in tutto tranne che per la gestione straordinaria.

Art. 6.3

IL SEGRETARIO

1. Redige e controfirma i verbali
2. Svolge le attività burocratiche ed amministrative di C.A.M.M.E.S.



Art. 7

GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sono gratuite

Art. 8

ESERCIZIO SOCIALE E GESTIONE

1. L'esercizio sociale ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno con una relazione sociale redatta dal Presidente e sottoscritta dai membri del Direttivo e sottoposta all'assemblea per l'approvazione.
2. C.A.M.M.E.S non gestisce risorse economiche, ma identifica di volta in volta il capofila progettuale al quale le associazioni devono fare riferimento per il ristoro di eventuali spese, predeterminate e riconosciute per lo svolgimento dell'azione comune individuata.
3. Nell'individuare l'azione comune da raggiungere, pertanto, il Direttivo definisce i soggetti coinvolti, il capofila, le modalità di riparto di eventuali spese che rimangano a carico delle associazioni aderenti, termini che verranno sottoscritti di volta in volta con formale accordo, ove C.A.M.M.E.S ha compiti di supervisione e coordinamento.
4. Ad affiancare il capofila, nella realizzazione degli obiettivi, verrà di volta in volta individuata, dal coordinamento, anche una seconda associazione.

ART. 9

CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'organizzazione e altri enti e soggetti sono deliberate dal Direttivo che ne determina anche le regole di attuazione, e sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante
2. Copia di ogni convenzione è custodita, presso la sede amministrativa dell'organizzazione.

Art. 10

RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

1. I soci volontari dell'organizzazione, che prestano la propria opera, devono essere assicurati dalle associazioni che li delegano al coordinamento per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi delle leggi vigenti, giacché sono presenti con delega del loro direttivo o in quanto legali rappresentanti dell'associazione socia.
2. I membri del Direttivo sono assicurati da parte dell'associazione di cui sono aderenti.



Art. 11

MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglimento

1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei membri dell'Assemblea. Le deliberazioni sono adottate nell'Assemblea riunita in forma straordinaria secondo le regole previste all'art. 6.1 Paragrafo 11.
2. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore.

ART. 12

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

